

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 498

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COMPAGNA, SODANO Calogero, CIRAMI,
CASTAGNETTI, CALLEGARO, CALDEROLI, GIULIANO,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, IANNUZZI, BOBBIO
Luigi, ALBERTI CASELLATI, GRECO, DELL’UTRI,
CONTESTABILE e CONSOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2001

—————

**Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della XIII legislatura, è stata approvata la legge 23 novembre 1998, n. 405, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione.

La legge nasceva da un disegno di legge a firma della senatrice Scopelliti e altri (atto Senato n. 3168). Esso era volto non solo a modificare il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale (nel senso di prevedere che la competenza a decidere sulla richiesta di revisione fosse attribuita alla corte d'appello individuata secondo i criteri dell'articolo 11 e non più a quella situata nel distretto in cui si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado), ma anche alla modifica dell'articolo 630 del codice di procedura penale. Ebbene, nel corso dell'esame, questa seconda parte del disegno di legge è stata stralciata, prevalendo allora l'urgenza di approvarne solo la prima.

Gli articoli 2 e 3 della citata proposta legislativa (corrispondenti agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge) proponevano,

infatti, l'inserimento all'articolo 630 del codice di procedura penale di una nuova ipotesi in cui sarebbe ammessa la revisione, nel caso in cui venisse accertato, con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che il cittadino non fosse stato in condizione di esercitare il suo diritto a una effettiva difesa a causa della violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere *c*) e *d*), della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848. Si ritenne che un intervento così significativo sull'istituto processuale della revisione meritasse un maggior approfondimento e, per tale ragione, venne adottata la soluzione dello stralcio.

Giova per altro a tale proposito ricordare che in Francia, con la legge 2000-516 del 15 giugno 2000, sono stati inseriti nel codice di procedura penale francese gli articoli 626-1 e seguenti, con i quali è stata introdotta un'ipotesi di riesame delle decisioni penali definitive a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 630 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) se sia stata accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere *c*) e *d*), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848».

Art. 2.

1. All'articolo 633 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera *d-bis*), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».

